



REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

1. SCOPO E OBIETTIVO

Scopo della presente Procedura è descrivere le modalità operative adottate dall'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI per regolamentare le attività di valutazione di fornitori al fine di costituire un albo per gli stessi e assicurare il rispetto continuo dei requisiti posti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a tutti i fornitori di beni e di servizi ai quali L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI fa riferimento, ritenuti influenti sulla qualità del servizio offerto (fornitori di hardware e software, fornitori di assistenza tecnica, fornitori e Consulenti di servizi).

3. RESPONSABILITÀ

Consiglio dell'Ordine.

4. MODALITÀ OPERATIVE

Per la costituzione dell'Albo dei fornitori dei beni e dei servizi, ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI segue il seguente iter.

4.1 Soggetti

L'iscrizione all'Albo dei Fornitori dell'Ordine è riservata a:

- imprese individuali,
- imprese collettive,
- cooperative di produzione e di lavoro,

legalmente costituite, che per livello tecnico organizzativo, struttura produttiva e capacità economico – finanziaria sono in grado di soddisfare con regolarità e continuità le esigenze dell'Ordine.

La scelta dei liberi professionisti viene effettuata, a seconda delle esigenze, direttamente dal Consiglio con apposita delibera.

4.1.1 *Requisiti minimi*

I requisiti minimi previsti per l'iscrizione all'Albo sono:

- 1) assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività di concordato preventivo, ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2) assenza di sentenza di condanna, passata in giudicato, per reati di particolare gravità e comunque tali da rendere inopportuna la partecipazione dell'impresa alle procedure di scelta dell'Ente;
3) assenza di uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

4) essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle imposte;

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipula dei contratti con la pubblica amministrazione non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;

6) essere iscritta nei registri della CCIAA ovvero ad Albi (ove previsti) (abilitanti ad esercitare le forniture/servizi per i quali si chiede la predetta iscrizione)

7) essere in regola sugli obblighi relativi all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto legislativo n.81/2008, in particolare:

- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
- di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto un documento di valutazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08;
- di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione;
- di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- di aver designato il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
- di aver provveduto alla nomina del Medico Competente aziendale con l'incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08);
- che i lavoratori assunti sono stati giudicati idonei dal Medico Competente;
- che tutti i lavoratori addetti alle attività oggetto dell'appalto sono stati informati e formati sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con riferimento ai rischi delle proprie mansioni;
- di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi necessari, in seguito alla suddetta valutazione;
- che l'impresa dispone dell'organizzazione, dei mezzi ed attrezzature di lavoro necessari allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e che le stesse sono tutte rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e vengono regolarmente verificate e mantenute secondo le modalità prescritte nei relativi libretti d'uso e manutenzione.

8) di avere preso visione e di accettare integralmente quanto previsto dal presente regolamento

I requisiti di cui ai punti 2-3 devono riferirsi al titolare e all'eventuale procuratore per le imprese individuali, nonché ai soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice, al Presidente e agli Amministratori muniti del potere di rappresentanza per ogni tipo di società.

Il possesso dei requisiti dovrà risultare da specifiche dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art.76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

4.2 Domanda di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese di cui al punto 5.1 devono rivolgere apposita domanda. La domanda deve contenere almeno:

- la categoria merceologica per la quale l'azienda chiede di essere iscritta
- la relativa classe di iscrizione
- l'indirizzo di posta elettronica certificata

Per la determinazione della categoria merceologica e della classe di iscrizione si segue il seguente schema:

A) BENI

a.1 materiali di cancelleria

a.2 mobili e arredi

a.3 macchine per ufficio (macchine da scrivere e da calcolo, computer ed accessori, macchine speciali, fotocopiatrici, lavagne luminose, etc.);

a.4 attrezzature ed impianti telefonici e telematici

a.5 impianti di riscaldamento e condizionamento

a.6 materiali di pulizia e di igiene (prodotti liquidi e solidi per pulizia e igiene, etc.)

B) SERVIZI

b.1 pulizia (disinfezione, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione)

b.2 trasporti e autonoleggio (trasporto, traslochi, spedizioni, etc.)

b.3 noleggio, assistenza tecnica e manutenzione elettrica e/o elettronica di macchine per ufficio (macchine da scrivere e da calcolo, computer ed accessori, macchine speciali, fotocopiatrici e lavagne luminose, etc.)

b.4 Motorecapiti

b.5 servizi tipografici, grafici e stampa, duplicazione

b.6 riproduzione materiale, dattiloscrittura, etc

b.7 manutenzione e riparazione di materiali di arredo

b.8 ristrutturazioni e manutenzioni edili

b.9 servizi telematici

b.10 servizi telefonia cellulare e fissa

b.11 servizi Internet

b.12 servizi assicurativi e bancari

b.13 Servizi congressuali

b.14 Oreficeria

b.15 Servizi timbri e targhe

b.16 Servizi di realizzazione delle smart card tesserino e relativa manutenzione e assistenza

b.17 Servizi attinenti D.lgs. 81/2008

b.18 Servizi "qualità" normativa UNI EN ISO 9001:2000

b.19 Servizi catering e somministrazione di bevande

b.20 Servizi di fatturazione elettronica-Conservazione sostitutiva dei documenti

La domanda corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 5.1.1. può pervenire in ogni momento.

4.3 Iscrizione ed aggiornamento dell'albo

L'Albo dei fornitori dell'Ordine è "istituzionalmente aperto" nel senso che in qualsiasi momento ditte e/o società possono sempre richiedere la relativa iscrizione nella specifica area merceologica.

L'Albo dei fornitori dell'Ordine viene aggiornato ogni tre anni a cura del preposto Ufficio. Il relativo regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Dopo la consegna della documentazione di cui al punto 4.2 da parte del fornitore, il preposto Ufficio controlla utilizzando la “Scheda Iscrizione Albo” che la documentazione consegnata sia completa. Solo nel caso di documentazione completa e di rispetto dei parametri obbligatori, il fornitore si intende inserito nell’Albo dei fornitori. In caso di documentazione incompleta la ditta e/o la società richiedente non sarà iscritta nel relativo albo; l’Ente non alcun obbligo di comunicare la mancata iscrizione.

4.3.1 Valutazione periodica

Ogni tre anni, entro gennaio 2021, viene effettuata a cura dell’Ufficio preposto una valutazione degli iscritti all’Albo dei fornitori.

In particolare, verrà richiesta a mezzo posta elettronica certificata una dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 e s.m.i. con la quale il legale rappresentante dell’Impresa conferma la permanenza dei requisiti (Allegato 1). In tale circostanza, l’impresa può richiedere l’allargamento o la riduzione delle categorie merceologiche.

La valutazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:

- permanenza dei requisiti minimi
- inadempienze amministrative (nel caso di fornitori già utilizzati dall’Ordine)
- inadempienze tecniche (nel caso di fornitori già utilizzati dall’Ordine)

si possono verificare le seguenti alternative:

- l’impresa permane nell’Albo
- l’impresa viene temporaneamente sospesa
- l’impresa viene cancellata dall’Albo dei fornitori

Si precisa che la revisione periodica di cui sopra, dovrà essere siglata dal Consigliere Tesoriere.

CASO DI SOSPENSIONE

L’impresa può essere temporaneamente sospesa previa delibera Consiliare allorché a carico dell’impresa medesima:

- risultino gravi inadempienze tecniche nella esecuzione della fornitura, ovvero, inadempienze amministrative;

Nel caso di procedimenti penali in corso, il provvedimento di sospensione si adotta quando l’ipotesi si riferisce:

- al titolare, nel caso si tratti di ditta individuale,
- a uno o più soci, nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice,
- al Presidente, agli amministratori e a tutti coloro che sono muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società.

La sospensione, salvo i procedimenti di cui sopra, ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno e va notificata all’impresa.

In ogni caso produce effetti sulla prima procedura di acquisto successiva alla sospensione.

L'impresa può essere sospesa anche ove sia in corso una vertenza giurisdizionale promossa dall'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI; in tal caso la sospensione dura fino alla conclusione della vertenza giudiziaria.

CASO DI CANCELLAZIONE

Il fornitore viene cancellato dall'albo previa delibera Consiliare nei seguenti casi:

- emanazione di una sentenza di condanna per reati che per la loro natura o gravità facciano venire meno i requisiti di ordine morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- il fallimento, la liquidazione e la cessazione dell'attività;
- affidamento a terzi dell'esecuzione totale o parziale delle forniture, non autorizzato dall'Ente;
- irreperibilità ai recapiti forniti;
- mancata risposta all'aggiornamento triennale entro i termini stabiliti dall'Ente.

La cancellazione è disposta, inoltre, su espressa richiesta del titolare o legale rappresentante dell'impresa.

La cancellazione può essere disposta anche per singoli codici merceologici. La cancellazione non va notificata all'impresa e avviene d'ufficio nei casi contemplati dal regolamento.

4.4 Obbligo di comunicazione variazioni requisiti minimi

Le imprese iscritte all'Albo debbono comunicare tempestivamente, esclusivamente a mezzo pec, all'Amministrazione tutte le variazioni dei loro requisiti: rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione o fusione, conferimenti modificazioni significative della struttura tecnico – organizzativa, etc., che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo nonché le variazioni di indirizzo, recapiti telefonici ed indirizzo PEC.

Dette variazioni possono comportare un aggiornamento d'ufficio secondo le procedure di iscrizione. La comunicazione dovrà essere effettuata nel termine dei sessanta giorni successivi alle avvenute variazioni. L'omessa o tardiva comunicazione delle variazioni di cui sopra può dare luogo al provvedimento di cancellazione.

5. MODULI UTILIZZATI

Schema di domanda iscrizione albo fornitori.